



## **BANDO VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE**

### ***Seconda Edizione ANNO 2024***

#### **Articolo 1 - FINALITÀ**

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - di seguito Camera di Commercio di Bari, alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.lgs. n. 219/2016, in collaborazione con la propria Azienda Speciale Bari Sviluppo, intende favorire i processi d'internazionalizzazione, con un focus particolare sull'incoming, delle MPMI (micro, piccole e medie imprese) che hanno sede legale e/o operativa nel territorio di propria competenza.
2. Il presente Bando intende consentire alle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco. L'obiettivo è quello di favorire la crescita della competitività delle MPMI del territorio appartenenti a tutti i settori economici, attraverso il sostegno finalizzato all'acquisizione di servizi per favorire l'avvio e lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, comprese le opportunità offerte dalle tecnologie digitali. L'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali saranno strumenti concreti per avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI.
3. Il presente Bando, inoltre, si pone quale acceleratore in grado di favorire la collaborazione delle MPMI lungo filiere orizzontali o verticali per l'export, al fine di accrescerne la competitività anche attraverso la definizione di piani congiunti e azioni di marketing o di promozione internazionale in comune.

#### **Articolo 2 – AMBITI DI INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI**

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi previsti dal presente Bando i progetti operativi dovranno ricomprendere uno o più dei seguenti ambiti di attività:
  - a) potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera:
    - ✓ progettazione e realizzazione grafica catalogo in lingua estera (cartaceo o digitale);
    - ✓ traduzioni inerenti il catalogo;
    - ✓ realizzazione immagini inerenti il catalogo;
    - ✓ stampa del catalogo.
  - b) ottenimento e rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri:
    - ✓ consulenza finalizzata all'ottenimento di certificazioni specifiche per l'estero;
    - ✓ costi relativi al rilascio della certificazione;



c) protezione del marchio dell'impresa all'estero:

- ✓ consulenza propedeutica alla registrazione del marchio all'estero.
- ✓ costi relativi alla registrazione del marchio;

d) partecipazione a iniziative per il "virtualmatchmaking", B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali:

- ✓ eventi on line organizzati da soggetti qualificati dei quali occorrerà allegare curriculum autocertificato con evidenza delle competenze in materia di internazionalizzazione;

e) avvio o sviluppo di business on line, attraverso l'utilizzo e il corretto posizionamento su piattaforme/marketplace/sistemi di smart payment internazionali e realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce:

- ✓ progetti di e-commerce finalizzati alla vendita all'estero, inclusa la realizzazione del sito di e-commerce in una o più lingue straniere;
- ✓ posizionamento sui motori di ricerca all'estero;
- ✓ posizionamento su piattaforme, specificamente per la vendita all'estero;
- ✓ quote di adesione a piattaforme per la vendita on line all'estero, inclusi i canoni di abbonamento periodici ai servizi erogati dal soggetto gestore per l'anno 2024;
- ✓ campagne promozionali social in lingua straniera.

f) le fiere in presenza svolte in un paese estero e le fiere internazionali in presenza che si svolgono in Italia e nello specifico: fiere Internazionali certificate; fiere Internazionali non certificate; le sole fiere nazionali che abbiano le caratteristiche di internazionalità (per la consultazione sulle caratteristiche delle fiere è disponibile il sito <https://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/>); fiere in presenza che si svolgono nella regione Puglia e che promuovano le eccellenze regionali:

- ✓ noleggino spazi espositivi (la presentazione della fattura per tale spesa è vincolante ai fini del contributo) ed allestimento stand (progettazione stand, insegna con denominazione impresa, montaggio, allacciamenti e consumi elettrici ed idrici, pulizia dello stand, ecc.);
- ✓ realizzazione immagini coordinate con loghi per stand fisico presso il quartiere fieristico;
- ✓ assicurazioni collegate all'esposizione in fiera;
- ✓ iscrizione al catalogo ufficiale;

g) partecipazione a progetti di incoming e missioni economiche all'estero:

- ✓ ricerca di partner, fornitori agenti o distributori esteri ai fini della definizione di incontri d'affari con il supporto di Agenzie e/o Enti in Italia con provata esperienza (es. Promos / CCIE - Assocamerestero / ITA- Italian Trade Agency) in Italia o in Paesi esteri;
- ✓ assistenza agli incontri all'estero da parte di personale qualificato, interpretariato e traduzione;
- ✓ noleggino e allestimento sale per incontri, transfer in loco e altre spese direttamente legate alla missione;
- ✓ spese di progettazione, organizzazione e gestione della missione;



- ✓ servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo fatturato da soggetti terzi e relativo a soli mezzi commerciali (non sono ammesse spese a carico del beneficiario per pedaggi, carburanti, parcheggi, ecc.);
- ✓ attività di interpretariato e segreteria con personale esterno all'impresa incaricato specificamente per l'evento fieristico;
- ✓ partecipazione ad iniziative promozionali e di marketing a pagamento previste dal programma ufficiale della fiera (workshop, BtoB, outgoing, ecc.), comprese quelle rivolte all'incontro con buyer esteri, proposte organizzate o partecipate da Agenzie e/o Enti in Italia (es. Promos / CCIE - Assocamerestero / ITA- Italian Trade Agency) in Italia o in Paesi esteri;

h) le fiere digitali a prescindere dalla territorialità e dall'iscrizione al calendario fiere internazionali:

- ✓ costi di iscrizione alla fiera e ai relativi servizi (hosting, produzione di contenuti digitali);
- ✓ realizzazione immagini coordinate con loghi per stand virtuale.

- **Saranno finanziate le iniziative che si terranno entro e non oltre il 28/02/2025.**

### Articolo 3 - SPESE NON AMMISSIBILI

1. Ai fini del contributo non sono ammesse le seguenti spese:
  - ✓ Spese per trasporto, vitto e alloggio (ristoranti, pernottamenti, ecc.);
  - ✓ Spese per commesse interne o oggetto di auto fatturazione;
  - ✓ Spese per l'utilizzo di personale e collaboratori dipendenti dell'impresa beneficiaria;
  - ✓ Spese relative a beni e servizi offerti in controprestazione;
  - ✓ Servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
  - ✓ servizi per l'acquisizione di certificazioni non specifiche per l'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
  - ✓ servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
  - ✓ spese di connessione;
  - ✓ canoni, ad eccezione di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. f);
  - ✓ diritti, imposte e tasse, eccetto quanto espressamente previsto all'art.2, comma 1, lettere b) e c);
  - ✓ Tutte le spese non previste tra le spese ammissibili.
2. Le imprese che, pur avendo sostenuto costi, non abbiano partecipato alla manifestazione fieristica, per qualsiasi motivo, non saranno ammesse a contributo. La partecipazione effettiva alla fiera è condizione essenziale per aver diritto al contributo.
3. Le spese per la partecipazione alle fiere sono ammissibili solo se l'impresa partecipa direttamente come espositore, sia per le manifestazioni in presenza che digitali (non sono ammesse le spese per partecipazioni indirette tramite imprese del gruppo e relativi marchi o altri soggetti).
4. **Non sono riconosciute, ai fini del contributo, le partecipazioni a:**
  - esposizioni permanenti di beni e servizi organizzate per finalità promozionali o commerciali (es. showroom);
  - esposizioni marginali a scopo promozionale o commerciale organizzate collateralmente a manifestazioni convegnistiche o culturali ad esse connesse;
  - business meeting e convegni;



- manifestazioni di interesse tipicamente locale, quali le sagre paesane, le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali;
- mercati di ambulanti e i mercatini occasionali, periodici e/o rionali;
- mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte;
- mostre zoologiche e mostre filateliche, numismatiche o mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale o di scambio;
- le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa relativa al settore del commercio in sede fissa o su aree pubbliche.

#### Articolo 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di Voucher le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

1.a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014/UE (\*1) della Commissione europea (sono escluse dalla partecipazione le Associazioni e gli altri Enti od Organismi che non esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa e che, pertanto, non siano iscritte al Registro delle Imprese nella Sezione Speciale o Ordinaria);

1.b) abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio di Bari;

1.c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bari;

1.d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale: ai fini del presente Bando, eventuali versamenti omessi o incompleti (anche relativi ad annualità precedenti), unitamente ad eventuali cartelle esattoriali emesse, dovranno essere sanati entro la data di invio della domanda. Al fine di verificare la posizione dell'impresa rispetto alla regolarità del Diritto annuale, si invita a contattare l'Ufficio Diritto Annuale (tel. 080/2174.270);

1.e) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;

1.f) non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

2. **Sono inammissibili** le istanze dei soggetti che, al momento della domanda nonché a quello della concessione, abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Bari, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 (\*2).

---

(\*1) Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26.6.2014).

(\*2) Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



3. La liquidazione del contributo sarà altresì subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di accertata irregolarità dei versamenti contributivi, in fase di erogazione del contributo, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

#### Articolo 5 - SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. I voucher sono concessi alla singola impresa e l'impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione multipla sarà tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.
2. Non possono presentare domanda di agevolazione le imprese a cui sono stati già erogati i contributi a valere sul Bando Voucher Internazionalizzazione – Anno 2024, indetto con determinazione del Segretario Generale n. 46 del 15/04/2024.

#### Articolo 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e servizi dell'impresa che presenta domanda di contributo non possono essere soggetti beneficiari del Bando stesso e devono svolgere una attività coerente con le prestazioni da realizzare di cui all'art. 2.  
Ambiti di intervento: a tal fine sarà verificata l'attività esercitata come risultante dalla visura camerale o Anagrafe tributaria;
2. I fornitori di beni e servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento, con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. (\*3)

#### Articolo 7 - DOTAZIONE FINANZIARIA – NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bari ammontano a € **300.000,00** (Trecentomila/00 euro). Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di Voucher.
2. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, al fine di garantire l'allocazione ottimale delle risorse in funzione delle effettive richieste, si riserva la facoltà di:
  - riaprire i termini di scadenza del bando prolungandone gli effetti in caso di non esaurimento delle risorse disponibili;
  - incrementare lo stanziamento tramite apposito provvedimento;
  - chiudere il Bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse;

**(\*3)** Per “assetto proprietario sostanzialmente coincidente” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



3. I voucher avranno un importo massimo pari a € **5.000,00** e con un'intensità di agevolazione dei costi sostenuti ammissibili al netto di IVA pari **al 70% delle spese sostenute**.
4. Alle imprese in possesso del rating di legalità (\*4), verrà riconosciuta una premialità, a seconda del numero di stelle attribuite dell'AGCM, che sarà così calcolata: 1 stella (€ 150,00), 2 stelle (€ 300,00), 3 stelle (€ 500,00), nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
5. L'investimento minimo ritenuto ammissibile all'agevolazione non potrà essere inferiore a € **2.000,00** al netto di IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

### Articolo 8 - REGIME DI AIUTO

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse sulla base del nuovo Regolamento n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 adottato dalla Commissione Europea (GUUE L/2023 del 15.12.2023), relativo all'applicazione degli aiuti di importanza minore ("de minimis").
2. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica (\*5) non può superare i massimali pertinenti nell'arco dei tre anni precedenti.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando, si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di cui previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

### Articolo 9 - CUMULO

1. L'aiuto concesso non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

### Articolo 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI VOUCHER

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle **ore 09:00 del 26/08/2024 alle ore 12:00 del 28/02/2025**.
2. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

(\*4) Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal D.L. 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

(\*5) Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e) un soggetto (persona fisica) che, titolare di partecipazioni di controllo di una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del trattato. Tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica (Corte di Giustizia 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione, C-382/99, ECLI:EU:C2002:363).

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.





3. L'invio della pratica può anche essere delegato ad un intermediario abilitato, munito di specifica procura come da modulo Allegato.
4. A pena di esclusione, alla pratica telematica relativa alla domanda di contributo, dovrà essere allegato:
  - a. modello base generato dal sistema (formato xml) che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
  - b. modulo di domanda, disponibile sul sito internet [www.ba.camcom.it](http://www.ba.camcom.it) – nella sezione “Bandi per il sostegno alle imprese” compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente del legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo;
  - c. modulo di procura esclusivamente per coloro che si avvalgono di un intermediario abilitato per l'invio della pratica. In tal caso il modulo - composto di due dichiarazioni - dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal Titolare/Legale Rappresentante e dall'intermediario.
  - d. preventivi di spesa. I preventivi devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l'investimento (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi);
5. Non saranno considerate ammissibili le domande:
  - firmate da un soggetto diverso dal rappresentante legale;
  - prive dei documenti obbligatori richiesti dal bando.
6. Sul sito internet camerale [www.ba.camcom.it](http://www.ba.camcom.it) – sezione “Bandi per il sostegno alle imprese”, sono reperibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.
7. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine dell'assolvimento dell'importo di bollo. **Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, pertanto, dovrà essere allegata alla pratica telematica copia del modello F24 quietanzato.**
8. Tutte le comunicazioni, successive all'invio della domanda, da parte della Camera di Commercio saranno inviate a mezzo PEC al domicilio digitale dell'impresa.
9. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

#### Art. 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, CONCESSIONE

1. È prevista una procedura a sportello valutativa (di cui all'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente bando.
3. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
4. Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.
5. È facoltà del Servizio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.



6. L'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dall'ordine cronologico di ricezione della pratica telematica da parte della Camera di Commercio di Bari, attestato dalla data e orario assegnato dal sistema WebTelemaco.
7. Completata l'istruttoria, il Dirigente ad interim dell'Area Promozione Servizi Digitali e Programmi Strategici, con provvedimenti periodici, approverà l'elenco delle imprese ammesse a contributo con i relativi importi. Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione all'impresa beneficiaria dell'ammissione a contributo.
8. Al raggiungimento della dotazione finanziaria del presente Bando, le domande residuali non saranno istruite per esaurimento dei fondi disponibili.
9. Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse rese disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo contestualmente, con determinazione dirigenziale, allo scorrimento della graduatoria e a fissare nuovi termini di presentazione delle rendicontazioni finali secondo la tempistica che sarà all'uopo determinata.

#### Art. 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:
  - a.a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
  - a.b. ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
  - a.c. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - a.d. a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
  - a.e. a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo PEC della Camera di Commercio di Bari [cciaa@ba.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@ba.legalmail.camcom.it). Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Bari. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di Commercio di Bari successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
  - a.f. a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del voucher, del punteggio base di cui all'art. 7, comma 4 del presente Bando.

#### Art. 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica attraverso lo sportello on line "contributi alle imprese" all'interno del sistema WebTelemaco di Infocamere – Servizi e-gov. Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata, a pena di decadenza dai benefici, la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
  - 1.a) **modello base generato dal sistema** (formato xml);





- 1.b) **modulo di rendicontazione** disponibile sul sito internet [www.ba.camcom.it](http://www.ba.camcom.it) – sezione “Bandi per il sostegno alle imprese”, compilato in ogni sua parte (da salvare o scansionare);
2. Alla pratica telematica relativa alla rendicontazione di contributo, dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione:
  - 2.a) copie delle fatture elettroniche in formato xml e degli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, rispondenti fedelmente, in termini di tipologia d’investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo. In ogni documento di spesa deve essere riportato il **Codice Unico di Progetto (CUP)** presente nella graduatoria di concessione, pena l’esclusione del documento di spesa dal computo della spesa ammissibile; non sarà considerato valido un documento di spesa con un CUP riportato a mano successivamente perché non presente nella descrizione originaria della spesa, né un documento di spesa che riporta più CUP.
  - 2.b) copie dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti eseguiti dal beneficiario in forma di R.I.B.A o bonifico bancario, assegno, carta di credito. La documentazione bancaria deve attestare l’effettiva esecuzione del pagamento con distinta del bonifico eseguito con l’indicazione del codice CRO oppure TRN o altro codice identificativo, comprensiva di estratto conto. Nel caso di pagamenti diretti con assegni sarà accettata come quietanza la fotocopia dell’assegno, unitamente all’estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento e dichiarazione liberatoria del fornitore. Nel caso di utilizzo di carta di credito, alla fattura dovrà essere allegata copia leggibile dello scontrino POS, unitamente all’estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento.
3. **Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal termine dell’intervento finanziato, pena la decadenza dal voucher.** Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, **entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.**
4. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di liquidazione del contributo richiesto è fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione della pratica di rendicontazione, fatto salvo quanto sopra riportato in relazione alle richieste di integrazione.
5. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

#### Art. 14 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
  - mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall’impresa;
  - mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione secondo le modalità indicate all’art. 13;
  - sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
  - mancato rispetto degli obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher previsti al precedente art.12;
  - rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del voucher;
  - impossibilità di effettuare i controlli di cui all’art. 13, per cause imputabili al beneficiario;
  - esito negativo dei controlli di cui all’art. 13;
  - rinuncia da parte del beneficiario.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.



## Articolo 15 - INFORMAZIONI GENERALI SUL BANDO

1. Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali chiarificazioni e comunicazioni potranno essere reperite sul sito internet della Camera di Commercio al seguente indirizzo: [www.ba.camcom.it](http://www.ba.camcom.it) - Sezione "Bandi per il sostegno alle imprese".

## Articolo 16 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi della legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., l'Unità organizzativa responsabile del procedimento riferito al presente Bando è il "Servizio Promozione e Sviluppo del Territorio" della Camera di Commercio I.A.A. di Bari.
2. Il Responsabile del Procedimento è il Titolare E.Q. "Promozione e Sviluppo del Territorio" Dr. Nicola Mastropaolo.
3. L'attività istruttoria, nelle varie fasi del Bando, sarà svolta da Bari Sviluppo - Azienda Speciale della CCIAA di Bari.
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà essere esercitato secondo le modalità di cui al "Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato, approvato dal Consiglio Camerale con Deliberazione n. 2 del 15.04.2019.

## Articolo 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TUTELA DELLA PRIVACY

**1. Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali** in applicazione dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (indicato anche come "GDPR"), si forniscono le informazioni seguenti:

### **2. Oggetto della presente informativa**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari (nel prosieguo indicata come "Camera di Commercio di Bari" o "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti e trattati per la gestione delle procedure inerenti il Bando in questione.

### **3. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati**

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari con sede al Corso Cavour, 2 tel. 080.2174111, PEC: [cciaa@ba.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@ba.legalmail.camcom.it) Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Bari ai seguenti recapiti: [rpd@ba.camcom.it](mailto:rpd@ba.camcom.it) - 0802174366.

### **4. Categorie di dati personali e modalità del trattamento**

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali". I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: 1.a. adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo; 1.b. assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

### **5. Finalità e base giuridica del trattamento**

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo. I dati personali sono trattati dal Titolare e/o da soggetti interni, previamente formati ed istruiti, debitamente designati/autorizzati che operano per suo conto



a norma del GDPR. Il trattamento è effettuato in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di comunicazione, trasmissione e archiviazione informatizzata, impiegando modalità adeguate e tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del GDPR. I dati personali possono essere trattati anche da soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di commercio, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, quali Responsabili esterni del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informatici/telematici; società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; società in house – quale InfoCamere – che mettono a disposizione gli strumenti tecnici per lo svolgimento delle comunicazioni telematiche; persone fisiche autorizzate dal Titolare esclusivamente per finalità connesse all'istruttoria delle domande e alla liquidazione dei contributi; consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento; soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

#### **6. Trasferimento dei dati in paesi non appartenenti all'Unione europea o ad organizzazioni internazionali**

I dati personali, di regola, non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

#### **7. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato**

Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.

#### **8. Durata del trattamento**

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.

#### **9. Diritti degli interessati e modalità per il loro esercizio**

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare, è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti: richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; riceverne comunicazione intelligibile; ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; - revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica la legittimità del trattamento effettuato prima di detta revoca; - nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere al solo costo dell'eventuale supporto, i propri dati forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile. Per l'esercizio dei diritti le richieste possono essere rivolte al Titolare, ovvero al Responsabile per la protezione dei dati, indicati al precedente punto 3 della presente Informativa; ulteriori informazioni possono essere acquisite direttamente al seguente link:<https://www.ba.camcom.it/info/privacy>.

All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (in <http://www.garanteprivacy.it>), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell'art. 79 del GDPR.